



GPPD
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DIPARTIMENTO REALTÀ ECONOMICHE
E PRODUTTIVE

Amministratore pro tempore
del Condominio
renzoviolini@ordineavvocatiroma.org

e p.c.
renzoviolini@pec.it

Rif.: DREP/SK/162838-1/
All: 1

OGGETTO: Reclamo della Sig.ra [REDACTED] del 25 marzo 2021 ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (Ue) 2016/679

Con riferimento al reclamo in oggetto allegato alla presente, con cui si contestano presunti profili di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali da parte della S.V. (in qualità di amministratore pro tempore del condominio in epigrafe), si evidenzia quanto segue.

Innanzitutto si fa presente che virtù dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (Ue) 2016/679 (di seguito "Regolamento") questa Autorità ha provveduto a rendere disponibile sul proprio sito web diverse schede informative consultabili nella "Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" (cfr. <https://www.gppd.it/web/guest/regolamentoe/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali>). Inoltre, in merito al tema del trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività connesse all'amministrazione dei condomini il Garante con provvedimento generale del 18 maggio 2006 (v. doc. web n. 1297626) ha prescritto, già in passato, l'adozione di alcune misure in materia. Al riguardo, si rappresenta che detto provvedimento, sul piano generale, individua (tra l'altro) la tipologia delle informazioni trattabili e le modalità di circolazione delle stesse, (siano esse riferite ai partecipanti al condominio o alla complessiva compagine condominiale unitariamente considerata), chiarendo al contempo che i condomini rivestono in tale contesto –di regola con l'ausilio dell'amministratore di condominio (nell'eventuale veste di responsabile del trattamento)–, la figura di contitolari del trattamento ed individuando, in ragione di tale ruolo, gli obblighi in capo ai medesimi (v. in tale senso anche provvedimento del 19 maggio 2000, doc. web n. 42268).

Con particolare riferimento alla fattispecie in esame e ai profili oggetto di contestazione –meritevoli di interesse da parte di questa Autorità alla luce delle doglianze avanzate dalla Sig.ra [REDACTED] anche in ordine alla circostanza che l'invio alla

Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma

Tel. +39 06 69677.1

protocollo@gppd.it - PEC: protocollo@pec.gppd.it

www.gppd.it



GDP

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tanto doverosamente premesso, alla luce delle considerazioni sopra formulate e delle indicazioni ivi fornite, questo ufficio, tenuto conto che la questione prospettata è già stata oggetto di disamina, per i profili di competenza dell'Autorità, in sede di adozione delle pronunce menzionate, ritiene, allo stato degli atti, di poter concludere l'esame del reclamo in epigrafe, senza promuovere, l'adozione di un provvedimento del collegio, esprimendo però al contempo un prudente avviso; ciò anche tenuto conto della documentazione presente in atti (artt. 11, comma 1, lett. d) del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Con la presente si invita, pertanto, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 57, par. 1, lett. d) del Regolamento, la S.V. ad una scrupolosa osservanza sia della disciplina in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento e alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 - "Codice"), sia dei principi di carattere generale contenuti nei provvedimenti sopra menzionati, che appaiono compatibili anche con il nuovo quadro normativo. In tale prospettiva, si raccomanda, in particolare, di valutare attentamente l'opportunità di adattare, nell'ulteriore espletamento dell'incarico di amministratore del sopra citato Condominio, misure volte a rafforzare il livello di tutela degli interessati e a garantire l'osservanza della disciplina indicata e delle prescrizioni già fornite dal Garante con i menzionati provvedimenti, utilizzando, ad esempio, in caso di inviti a molteplici destinatari della medesima comunicazione via email, la funzione c.d. copia conoscenza nascosta e provvedendo in tal senso con riferimento al caso specifico sollevato dalla Sig.ra [REDACTED] con contestuale accoglimento della richiesta di rettifica dei dati di contatto avanzata dalla stessa a fini dell'utilizzo dell'indirizzo di posta PEC in luogo di quello ordinario per l'invio delle comunicazioni condominiali. Ciò anche al fine di non incorrere nelle rilevanti sanzioni che la normativa ha previsto in caso di violazioni (v., in particolare, l'art. 83 del Regolamento).

Confidando che dall'esame delle citate schede e dai chiarimenti ivi forniti -suscettibili di futuri aggiornamenti e/o integrazioni anche alla luce di eventuali sopravvenienze- possa discendere una più chiara applicazione delle disposizioni regolamentari sopra citate, si comunica che la presente viene resa ai sensi dell'art. 77 del Regolamento e che è comunque facoltà di ciascun interessato proporre ricorso al tribunale ordinario avverso i provvedimenti del Garante ai sensi degli artt. 78 del Regolamento e 143, comma 4, e 152 del Codice.

Il dirigente
(dott. Daniele De Paoli)
Documento firmato digitalmente

Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma

Tel. +39 06 69677.1

protocollo@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it

www.gpdp.it



GDPD

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

reclamante da parte della S.V. delle contestate comunicazioni trasmesse al contempo a molteplici altri destinatari persisterebbe tutt'ora, nonostante l'assenita opposizione manifestata dalla stessa al riguardo e alla contestuale richiesta di rettifica dei dati di contatto relativi alla reclamante da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni inerenti il Condominio in epigrafe—~~net~~rammentare che l'indirizzo email di una persona fisica, anche ove non riporti per esteso il nome dell'interessato, costituisce un "dato personale" ai sensi della normativa di riferimento (art. 4 del Regolamento; v. anche parere del Gruppo ex art. 29, WP 136 "Parere sul concetto di dato personale"), si rappresenta che il relativo trattamento deve essere posto in essere in conformità con il capo II del Regolamento, che impone il rispetto, tra l'altro, dei principi generali di cui all'art. 5, del Regolamento e dei presupposti di liceità del trattamento (art. 6 del Regolamento).

Ciò premesso, con particolare riguardo ai presupposti di legittimità del trattamento dei dati personali dei partecipanti alla compagine condominiale, tra i quali vanno ricompresi anche quelli inerenti agli indirizzi email di cui risultano intestatari gli stessi, e la loro eventuale condivisione nel relativo contesto di riferimento, si fa presente che il provvedimento menzionato in premessa enuncia principi generali applicabili anche alle circostanze descritte nel caso in esame. Nello specifico, pur prendendo atto che il contenuto delle email oggetto di contestazione attiene a temi concernenti la gestione e l'amministrazione del condominio, che pertanto sono stati oggetto di condivisione in quanto di interesse per la compagine condominiale complessivamente considerata, si ritiene opportuno segnalare quanto già evidenziato a suo tempo dal Garante anche nella precedente pronuncia del 19 maggio 2000 sopra citata in ordine alle utenze telefoniche (applicabile per analogia anche agli altri dati di contatto, quali gli indirizzi email, v. in tal senso anche Vademecum "il Condominio e la privacy" del 10 ottobre 2013, doc. web n. 2680240, p. 6), ossia che "gli estremi identificativi delle utenze telefoniche, intestate ai singoli condomini o ai loro familiari, non possono essere annoverati tra quelli oggetto di necessaria ed obbligatoria comunicazione all'interno del condominio, in quanto gli stessi non rappresentano elementi utili a determinare i diritti o gli oneri sulla cosa comune, né è rinvenibile alcun obbligo di legge in tal senso", ma che resta comunque ferma la possibilità per l'amministratore di condominio di trattare e "di comunicare i numeri di telefono ai condomini richiedenti con il consenso degli interessati [...], salve le eventuali disposizioni del regolamento di condominio" (cfr. in tal senso anche punto 2.3 del provv. 18 maggio 2006, cit.). Pertanto, la trasmissione della medesima comunicazione a più destinatari, i cui dati personali (nella specie gli indirizzi email) siano visibili in chiaro, non è in linea di principio conforme alle disposizioni richiamate (qualora non sussistano i presupposti di cui sopra). Si tenga conto altresì, oltre quanto già stabilito ai punti 2 e 3 del provvedimento del 18 maggio 2006, che in più occasioni, questa Autorità ha ribadito la necessità per il titolare del trattamento di adottare misure tecniche e organizzative volte al rispetto del principio di minimizzazione dei dati e in generale a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi del trattamento; ciò anche con riferimento alle modalità di comunicazione dei dati personali (v. provv. del 30 novembre 2005 - doc. web n. 1213644; provv. del 26 novembre 2006- doc web n. 1364099).

Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma

Tel. +39 06 69677.1

protocollo@gpdp.it – PEC: protocollo@pec.gpdp.it

www.gpdp.it